

## **EMAK S.P.A.**

### **PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI INTERCORRENTI CON PARTI CORRELATE**

(recepimento del regolamento approvato da CONSOB con delibere n. 17221 del 12/03/10 e n. 17389 del 23/06/10)

Approvate con tutti e soli voti favorevoli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 marzo 2020, previo unanime parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

## INDICE

Premessa.....	3
Glossario.....	4
I. DEFINIZIONI E CATEGORIE .....	5
1. Fonti normative.....	5
2. Definizione ed individuazione delle parti correlate.....	5
3. Gli Amministratori indipendenti nel sistema decisionale delle operazioni con parti correlate.....	6
3.1 Definizione di indipendenza .....	6
3.2 Ricorrenza dei requisiti in capo agli Amministratori indipendenti di EMAK e configurazione del loro ruolo nell'ambito delle procedure relative alle operazioni con parti correlate.....	7
4. Operazioni di maggiore e minore rilevanza.....	7
4.1 Operazioni di maggiore rilevanza.....	8
4.2 Operazioni di minore rilevanza.....	8
5. Operazioni ordinarie .....	8
II. LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	9
6. Modalità istruttorie e di approvazione delle operazioni con parti correlate .....	9
6.1.1 Operazioni di minore rilevanza.....	9
6.1.2 Operazioni di maggiore rilevanza.....	10
6.2 Modalità di intervento del Comitato degli Amministratori Indipendenti .....	10
6.3 La presenza ed il ruolo di un esperto indipendente .....	11
6.4 La decisione del Consiglio di Amministrazione .....	12
6.5 Sull'opportunità che gli Amministratori in conflitto di interesse siano esclusi dalla discussione e dal voto consiliare .....	12
7. Operazioni compiute dalle società controllate.....	13
8. Operazioni ordinarie e "delibere quadro" .....	13
8.1 Operazioni ordinarie con società integralmente o presso che integralmente controllate .....	13
8.2 Operazioni ordinarie con società sottoposte a comune controllo .....	14
8.3 Compensi agli Amministratori.....	14
III. L'INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	15
9. Documento informativo .....	15
10. Informativa finanziaria periodica.....	15
11. Operazioni con parti correlate che integrano informazione privilegiata (art. 114, comma 1, D.Lgs 58/98) .....	16
IV. ESENZIONI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI .....	17
12. Casi di esenzione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del RPC .....	17
12.1 Compensi spettanti ai membri del CdA.....	17
12.2 Individuazione delle operazioni di importo esiguo.....	17
12.3 Operazioni con società integralmente o presso che integralmente controllate .....	18
12.4 Operazioni con società controllante e con società controllate dalla propria controllante .....	18
12.5 Esimenti parziali degli adempimenti prescritti dal RPC e casi di urgenza .....	18
V. DISCIPLINA TRANSITORIA E COSTANTE ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE .....	19
13. Applicazione delle procedure .....	19
14. Modalità di aggiornamento delle procedure .....	19
ALLEGATI.....	20
ALLEGATO 1 .....	21
ALLEGATO 2 .....	25

---

## Premessa

Consob, con sua delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, in attuazione del disposto dell'art. 2391-bis, c.c., ha introdotto per gli Emittenti una puntuale disciplina sullo svolgimento delle operazioni con parti correlate.

EMAK s.p.a. (d'ora innanzi individuata anche come la "Società", ovvero l'"Emittente", ovvero "EMAK"), a sensi dell'art. 4 del citato regolamento, in qualità di emittente quotato al MTA, ha predisposto il presente documento, finalizzato a recepirne al meglio le indicazioni e ad uniformare compiutamente le proprie prassi alle prescrizioni regolamentari.

Le procedure qui descritte sono state approvate nell'attuale più recente versione dal Consiglio di Amministrazione di EMAK s.p.a. in data 13 marzo 2020, previa acquisizione del favorevole parere del Comitato degli Amministratori indipendenti, nella prassi aziendale denominato Comitato Operazioni con Parti Correlate (COPC).

In EMAK, il Comitato è tradizionalmente costituito da soli Amministratori indipendenti e dunque è caratterizzato dai massimi requisiti richiesti per l'efficace svolgimento delle funzioni di garanzia previste a sua cura nel Regolamento CONSOB Parti Correlate, approvato con delibera 17221 del 12/3/2010.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, EMAK espone per il secondo esercizio consecutivo un valore totale di attivo consolidato superiore ad euro 500 milioni, perdendo in tal modo la qualifica di "emittente di minori dimensioni".

In precedenza, la società aveva optato per l'adozione di procedure semplificate per le operazioni di maggiore rilevanza, applicando anche per queste ultime le disposizioni previste per le operazioni di minore rilevanza.

A seguito della decadenza dei presupposti, dalla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, EMAK disciplina lo svolgimento delle operazioni di maggiore rilevanza in conformità alle previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CONSOB attualmente vigente, in attesa che venga emanato dall'Autorità il nuovo regolamento, in recepimento del D.Lgs 49/2019 ed in attuazione del nuovo art. 2391-bis, c.c.

Come precisato, alla data di approvazione della revisione al presente documento, il Comitato è composto dai Consiglieri Alessandra Lanza, Massimo Livatino ed Elena Iotti, tutti qualificati come indipendenti sia a sensi della normativa vigente che sulla base del Codice di Autodisciplina.

La qualificazione d'indipendenza di tali Amministratori è periodicamente e sistematicamente valutata dal Consiglio di amministrazione, con un procedimento che vede anche l'intervento del Collegio Sindacale.

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet di EMAK ([www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it)) e di questo viene resa notizia nella relazione annuale sul governo societario (art. 4, comma 7, Regolamento CONSOB Parti Correlate, per delibera n. 17221 del 12/3/2010).

## Glossario

Amministratore indipendente: componente del Consiglio di amministrazione dell'Emittente, dotato delle caratteristiche previste dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/98, ed al contempo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella sua versione vigente, approvata nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa Italiana S.p.A.

C.C.: il Codice civile.

Comitato degli Amministratori indipendenti: si tratta del comitato istituito da EMAK a sensi del regolamento CONSOB n. 17221 / 2010, il quale, nell'operatività aziendale e nei relativi documenti di prassi, ha assunto la denominazione di "Comitato Operazioni con Parti Correlate (COPC)", con identità di funzioni e responsabilità rispetto al corrispondente organo previsto da CONSOB.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente (ovvero Società): EMAK, emittente i valori mobiliari, cui si riferisce la Relazione.

Operazione con parti correlate: qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni definite al par. 4.1. del presente documento.

Operazioni non di maggiore rilevanza: le operazioni definite al par. 4.2. del presente documento.

Operazioni ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa dell'Emittente e dell'attività finanziaria ad essa conseguente, come definite al par. 5 del presente documento.

Parte correlata: qualunque soggetto dotato delle caratteristiche descritte in Allegato n. 1 al presente documento.

Regolamento Emittenti Consob (RE): il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente integrato e modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob (RM): il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente integrato e modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob (RPC): il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di rapporti con parti correlate e successive modificazioni ed integrazioni.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

## I. DEFINIZIONI E CATEGORIE

### 1. Fonti normative

Le fonti normative cui EMAK intende richiamarsi nel presente documento sono:

- art. 2391-bis, c.c.;
- delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, che approva il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”; delibera Consob n. 17389 del 23/6/2010, recante modificazioni della precedente;
- comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, recante “indicazioni ed orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.

### 2. Definizione ed individuazione delle parti correlate

Le categorie di parti correlate prese a riferimento nell’applicazione della normativa sono quelle individuate dall’allegato n. 1 del Regolamento Parti Correlate (RPC). Viene riportato in allegato anche al presente documento per comodità di consultazione e sistematicità di riferimento.

La concreta e sistematica individuazione delle parti correlate presso EMAK avviene attraverso i seguenti canali:

- informazioni rese periodicamente dagli Amministratori, dai Componenti degli Organi di controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue Controllate;
- informazioni rese dalla società controllante YAMA spa, in particolare in ordine al gruppo di società che ad essa fanno capo ed all’esistenza di eventuali patti parasociali;
- informazioni comunque acquisite dal Management;
- coordinamento dell’attività del Consiglio di amministrazione a cura del suo Presidente, che costantemente, per quanto a lui noto, richiama e presidia l’esclusiva competenza collegiale in tutti i casi di coinvolgimento con l’interesse altrui.

La periodica ricognizione delle parti correlate ad Amministratori, Componenti il Collegio sindacale e Dirigenti con responsabilità strategiche avviene almeno una volta l’anno mediante la rispettiva comunicazione degli interessi terzi di cui ciascuno di essi può in linea teorica essere portatore. Ogni interessato ha poi l’incombenza in qualunque tempo di segnalare tutte le eventuali circostanze di sopravvenuta insorgenza di interessi in conflitto.

Detta comunicazione è resa su specifico *format* predisposto dalla società e compiutamente ed analiticamente condiviso con gli Organi di appartenenza.

I casi di inadempimento sono sanzionati da apposite previsioni.

L’obbligo di fattiva collaborazione qui richiamato in capo agli Esponenti aziendali si inserisce in un contesto normativo in cui ogniqualvolta, in ordine ad una specifica operazione, un Amministratore sia portatore di interessi propri o di terzi, ha l’obbligo di legge di enunciare il proprio conflitto ex art. 2391, c.c., rimettendo al Consiglio ogni valutazione di opportunità circa la propria partecipazione alla discussione ed al voto ed ogni più documentata e consapevole discrezionalità quanto alla decisione da assumere.

Secondo le previsioni del Codice di Autodisciplina, analogo obbligo di trasparenza incombe su ciascuno degli appartenenti al collegio sindacale (criterio applicativo 8.C.4).

### 3. Gli Amministratori indipendenti nel sistema decisionale delle operazioni con parti correlate

#### 3.1 Definizione di indipendenza

In correlazione alla sua appartenenza al segmento STAR del MTA, EMAK aderisce da tempo al Codice di Autodisciplina elaborato da Borsa Italiana s.p.a.

I criteri di indipendenza presi a riferimento da EMAK per valutare i requisiti dei propri Amministratori sono pertanto mutuati sia dall' art. 147-ter, comma quarto, D.Lgs 58/1998, sia dall'articolo n. tre del Codice di Autodisciplina.

Si riportano di seguito i requisiti di indipendenza stabiliti per i Componenti il Collegio sindacale dal TUF, all'art. 148, comma terzo, applicabili ai Consiglieri indipendenti per espresso richiamo operato dall'art. 147, comma quarto, del TUF.

<<Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società ed ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.>>

I requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina sono così descritti al par. 3.C.1: “[...] un Amministratore non appare – di norma - indipendente [...] nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente od indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari od interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo od un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente od indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'emittente abbia la carica di Amministratore;
- g) se è socio od Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Il Codice di Autodisciplina qualifica le precedenti condizioni, singolarmente considerate, come non tassative ed invita gli emittenti a valutarle ed applicarle avendo riguardo più alla forma che alla sostanza.

La rassegna dei requisiti previsti dal Codice di autodisciplina è considerata da Consob almeno equivalente, per portata precettiva e tutela offerta, ai requisiti previsti dalla legge (sopra citato art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/98).

### **3.2 Ricorrenza dei requisiti in capo agli Amministratori indipendenti di EMAK e configurazione del loro ruolo nell'ambito delle procedure relative alle operazioni con parti correlate**

L'appartenenza di EMAK al segmento STAR del MTA la impegna, nell'ambito del proprio Consiglio di amministrazione, attualmente composto di tredici membri, ad esprimere almeno tre Consiglieri indipendenti (Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana, par. IA.2.10.6).

L'osservanza di tale prescrizione consente al Consiglio di amministrazione di EMAK di designare Comitati, composti da soli Amministratori indipendenti, che si occupano di materie rilevanti e delicate: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato degli Amministratori indipendenti, istituito a sensi del RPC.

L'attività del Comitato degli Amministratori indipendenti è disciplinata da apposito regolamento, mutuato da quello del Comitato Controllo e Rischi, la cui più recente versione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione con sua delibera del 13 maggio 2016.

I compiti del Comitato degli Amministratori Indipendenti, insediato a sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010 (RPC), riguardano in particolare il procedimento istruttorio e decisionale delle operazioni con parti correlate, come disciplinato e descritto nei successivi paragrafi.

Tra i compiti del Comitato rientra anche il rilascio di un parere obbligatorio (art. 4, comma 3, RPC) sull'adeguatezza di queste procedure, sia in sede di prima adozione che di periodica revisione.

Si ricorda che la periodica ricognizione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori componenti del Comitato avviene annualmente a cura del Consiglio di amministrazione (par. 3.C.4. del Codice di Autodisciplina). Il Collegio sindacale sistematicamente verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio per le valutazioni che esprime al riguardo (par. 3.C.5.)

## **4. Operazioni di maggiore e minore rilevanza**

Per definire la rilevanza delle operazioni che intercorrono con parti correlate, il RPC determina delle soglie quantitative di riferimento, che gli Emittenti hanno facoltà di derogare esclusivamente in senso restrittivo. Sono modulate su parametri definiti nell'allegato n. 3 del RPC. Tali parametri vengono sinteticamente ricordati qui di seguito.

### Indice di rilevanza del controvalore

In estrema sintesi e salve le precisazioni in allegato n. 3 del RPC = rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto (consolidato) dell'emittente, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.

### Indice di rilevanza dell'attivo

In estrema sintesi e salve le precisazioni in allegato n. 3 del RPC = rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo (consolidato) dell'emittente.

### Indice di rilevanza delle passività

In estrema sintesi e salve le precisazioni in allegato n. 3 del RPC = rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita ed il totale attivo (consolidato) dell'emittente.

#### 4.1 Operazioni di maggiore rilevanza

EMAK, a sensi di regolamento, qualifica come operazioni di maggiore rilevanza quelle che superano la soglia del 5%, con riguardo ad almeno uno dei parametri in precedenza ricordati.

Nella qualificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, EMak ritiene infatti congruo e proporzionato non derogare dalla soglia ordinariamente prevista. In conformità alle indicazioni di Consob (par. 2.1. della comunicazione DEM/10078683), andrà tuttavia attentamente valutata di volta in volta la rilevanza di quelle operazioni che, pur di entità inferiore alla soglia evidenziata, “possano incidere sull’autonomia gestionale” dell’Emittente, ad esempio nel caso in cui si disponga di attività immateriali, quali marchi e brevetti, ovvero vengano cedute partecipazioni, “che, pur non avendo dimensioni tali da determinare il superamento della soglia del 5%, siano ciò nondimeno particolarmente significative in ragione della rilevanza strategica dell’attività svolta dalle partecipate.”

Debbono concorrere alla qualificazione dimensionale delle operazioni, a seguito di cumulo, tutte le operazioni concluse nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che all’Emittente, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (art. 5, comma 2, RPC).

#### 4.2 Operazioni di minore rilevanza

Il regolamento Consob sulle parti correlate (RPC) distingue agli articoli 7 e 8 le operazioni rispettivamente di minore e di maggiore rilevanza, prescrivendo agli emittenti procedure di approvazione alternativamente più sobrie (art. 7) ovvero più penetranti (art. 8), in ragione del diverso grado di tutela che la loro diversa rilevanza impone.

Il RPC, all’art. 10, consente tuttavia a quelle società emittenti, che non siano a loro volta controllate da un Emittente e che siano qualificate per essere di “minori dimensioni”, di utilizzare - se lo ritengono - una procedura conforme alle previsioni dell’articolo 7 (“Operazioni di minore rilevanza”), per tutte le operazioni – di maggiore o di minore rilevanza. Ciò allo scopo di commisurare l’impatto degli adempimenti alla struttura più contenuta dei soggetti che devono osservarli.

### 5. Operazioni ordinarie

Con la nozione di “operazioni ordinarie” si intendono quelle operazioni che, secondo la definizione di Consob (RPC), rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa dell’Emittente e della conseguente operatività finanziaria. Per operazioni concluse a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” si intendono quelle realizzate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

In relazione all’oggetto sociale di EMak e della natura dell’attività da essa svolta, costituiscono operazioni ordinarie quelle attinenti alla produzione industriale, quelle di commercializzazione dei prodotti e le connesse operatività finanziarie.

Le operazioni ordinarie si caratterizzano per i seguenti elementi:

- oggetto dell’operazione;
- ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società;
- dimensione dell’operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo.

Per quanto sopra, sono escluse dalla categoria delle operazioni ordinarie quelle di investimento e quelle concernenti la politica di approvvigionamento finanziario.

Le operazioni ordinarie con parti correlate costituiscono una costante per EMak, a motivo della specifica strutturazione del gruppo di società che ad essa fanno capo. L’organizzazione del lavoro prevede infatti



un'ampia molteplicità di attività, una ripartizione ed una diversificazione a vari livelli dei processi produttivi e delle attività distributive su numerose unità operative distinte, giuridicamente autonome.

Nell'ambito delle società che rientrano nel proprio gruppo, a sensi di quanto previsto dall'art. 14, c. 2, RPC, EMAK si avvale delle facoltà ivi previste di esonero da vincoli di procedura (v. § 12.3.). Attiva al contempo gli strumenti di tutela indicati al seguente par. 8.1.

EMAK intrattiene relazioni ordinarie od usuali con società consociate, controllate dalla medesima propria controllante YAMA spa, ovvero comunque ad essa correlate. Per tutte queste relazioni, EMAK si avvale della dispensa prevista dall'art. 13, comma 3, lett. c), RPC (§ 12.4.) ed applica le procedure previste al seguente § 8.2

## II. LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### 6. Modalità istruttorie e di approvazione delle operazioni con parti correlate

#### 6.1.1 Operazioni di minore rilevanza

Come già illustrato, è principio inderogabile nell'operatività di EMAK, in linea con il disposto degli artt. 2391 e 2391-bis, c.c., confermato da ultimo con delibera 23/4/2013, che le decisioni aventi ad oggetto operazioni in senso lato significative, intercorrenti con parti correlate, debbano essere assunte dal Consiglio di Amministrazione in seduta collegiale, in quanto riservate a tale esclusiva competenza e dunque escluse senza deroghe da delega di poteri. La riserva di competenza va riferita alle operazioni con parti correlate di entità significativa anche laddove vengano realizzate, in tutto od in parte, per il tramite di proprie società controllate

Con riferimento alle operazioni diverse da quelle ordinarie, EMAK disciplina il procedimento istruttorio e deliberativo per le operazioni di minore rilevanza in conformità all'art. 7, comma 1, RPC, e cioè osservando le avvertenze di seguito in rassegna (elencate nel medesimo ordine previsto dalla norma):

(a)  
prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sull'adeguatezza del percorso decisionale da seguire;

(b)  
il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

(c)  
al Consiglio di amministrazione ed al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate; qualora le condizioni dell'operazione siano qualificate come equivalenti a quelle di mercato ovvero standard, viene fornita documentazione con idonei elementi di riscontro;

(d)  
Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, sono previsti i seguenti presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione:

d.1. L'amministratore interessato sarà sostituito da altro amministratore indipendente non interessato, presente in consiglio di amministrazione;

d.2. Qualora non sia possibile attivare la soluzione di cui al punto precedente, il ruolo del comitato sarà svolto, limitatamente all'operazione all'esame, dal Collegio Sindacale, purché nessuno dei componenti di questo sia a sua volta interessato all'operazione.

(e)

i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(f)

Viene resa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni;

(g)

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nell'eventualità in cui il Comitato abbia espresso parere negativo allo svolgimento dell'operazione, entro quindici giorni dalla chiusura del trimestre in cui l'operazione è avvenuta, viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente notizia dell'operazione (indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo) nonché informazione sui motivi che hanno indotto la società ad eseguirla, nonostante il parere negativo del Comitato. Negli stessi termini del documento informativo, il negativo parere del Comitato dovrà essere reso pubblico, quale allegato, ovvero sul sito internet della Società.

### 6.1.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, ferma l'attribuzione di esclusiva competenza decisionale attribuita al consiglio di amministrazione, si prevede l'applicazione di quanto previsto al paragrafo precedente con riguardo alle operazioni di minore rilevanza, relativamente ai punti b), c), e), f).

In aggiunta si prevede che:

(a). Il Comitato, costituito da tre amministratori indipendenti e non correlati, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

(b). Il Consiglio di Amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato;

(c). Qualora, in relazione all'operazione all'esame, non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, si farà ricorso, nella sequenza proposta, ai presidi equivalenti di seguito previsti:

c.1. L'amministratore interessato sarà sostituito da altro amministratore indipendente non interessato presente in consiglio di amministrazione;

c.2. Qualora non sia possibile attivare la soluzione di cui al punto precedente, il ruolo del comitato sarà svolto, limitatamente all'operazione all'esame, dal Collegio Sindacale, purché nessuno dei componenti di questo sia a sua volta interessato all'operazione.

Nel caso in cui non sia possibile attivare né la soluzione c.1, né la soluzione c.2, l'operazione di maggiore rilevanza con parte correlata non potrà avere luogo.

### 6.2 Modalità di intervento del Comitato degli Amministratori Indipendenti

Operativamente, non appena un'operazione possa prefigurarsi anche solo come possibile, rilevata la natura non indipendente della controparte ed il carattere non ordinario della sua natura, l'Amministratore delegato si premura di qualificarla come sensibile tanto ai fini della riservatezza delle informazioni che la concernono, quanto in relazione alle cautele dovute per l'iter della sua approvazione.

L'operazione, non appena sia possibile connotarla attendibilmente nei suoi elementi essenziali, viene preliminarmente e compiutamente prospettata, a cura dei Delegati, ai Consiglieri indipendenti, appositamente riuniti in Comitato e convocati insieme al Presidente del Collegio sindacale, se occorre, anche con modalità d'urgenza; in ogni caso con il massimo anticipo tecnicamente e ragionevolmente possibile, in relazione all'importanza e natura dei loro incumbenti.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, come sopra precisato, il Comitato sarà coinvolto nella fase istruttoria ed in quella delle trattative.

I consiglieri indipendenti svolgono riunioni verbalizzate in cui formano il loro collegiale parere:

con riguardo alla procedura di approvazione dell'operazione:

- sull'adeguatezza o meno degli elementi che vengono offerti al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione per valutare la natura, i termini, l'origine e la portata degli interessi in conflitto che possono condizionare la decisione sull'operazione proposta;
- sull'adeguatezza o meno degli elementi che vengono offerti al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Amministratore delegato per la valutazione di opportunità e convenienza dell'operazione proposta (se cioè ritengano conveniente o doveroso che EMAK acquisisca ulteriori perizie di valutazione da parte di esperti indipendenti; ovvero maggiori ragguagli sulle modalità di svolgimento di analoghe operazioni sul mercato; ovvero ulteriori elementi di valutazione e di che tipo);
- sulle avvertenze che secondo loro sia opportuno assumere, in ordine alle modalità di svolgimento della discussione consiliare in cui verrà esaminata l'operazione proposta (sulla adeguatezza della documentazione offerta alla discussione dei Consiglieri, sull'opportunità che gli Amministratori in conflitto partecipino o meno alla discussione ed al voto, ovvero assentarsi, sul rilievo da attribuire ai voti contrari, ecc., ecc.);
- sulle eventuali avvertenze che essi ritengano opportuno suggerire, in ordine alle modalità di comunicazione al mercato dell'operazione proposta

con riguardo al merito dell'operazione:

- sull'effettiva correlazione della controparte nell'operazione in esame, sugli elementi che la caratterizzano, sulle persone coinvolte e sul grado di intensità degli interessi in conflitto;
- sulla significatività e rilevanza dell'operazione proposta e quindi sul grado di cautela atteso per la loro disamina ed approvazione;
- sui profili di convenienza che l'operazione riveste per EMAK ed il suo gruppo, secondo le valutazioni che di essa vengono prodotte, inserite nel quadro strategico in cui EMAK intende collocarle; con facoltà per il Comitato di richiedere ed ottenere, a spese della società ed entro il limite di spesa ad esso assegnato dal proprio regolamento, l'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- sui rischi e sulle incertezze che si frappongono al conseguimento dei vantaggi attesi dall'operazione;
- sulle modalità con cui l'Amministratore delegato abbia impostato la trattativa, sulle bozze di accordo in discussione, ovvero sulle ulteriori cautele od accorgimenti che, al riguardo, essi ritengano vadano opportunamente adottati prima e/o dopo il perfezionamento dell'operazione o comunque considerino giusto prospettare.

Al termine della loro istruttoria, gli Amministratori indipendenti anticipano all'Amministratore delegato e successivamente formalizzano per iscritto al Consiglio di Amministrazione il proprio parere su tutti i punti di cui sopra.

### **6.3 La presenza ed il ruolo di un esperto indipendente**

Su spontanea iniziativa dell'Amministratore delegato, ovvero ad impulso del Comitato degli Amministratori indipendenti, ovvero di concerto tra i due ruoli, può essere opportunamente individuato un esperto indipendente che renda parere sull'operazione e sulla congruità delle prospettate condizioni di perfezionamento.

In caso di inerzia dell'Amministratore delegato o comunque qualora lo ritenga comunque opportuno, il Comitato può designare di propria iniziativa un Esperto, ovvero un Esperto diverso da quello già designato dalla Società, utilizzando la discrezionalità di spesa prevista dal regolamento del Comitato degli Amministratori indipendenti.

L'Esperto, comunque designato, avrà anche il compito di rapportarsi con il Comitato ed eventualmente di assisterlo nelle sue valutazioni. Il Comitato, nell'esprimere i pareri previsti al paragrafo precedente, si esprimerà anche, in via preliminare, sull'indipendenza e sull'adeguatezza professionale dell'Esperto.

#### **6.4 La decisione del Consiglio di Amministrazione**

Assunte specifiche cautele di riservatezza, anche in relazione all'eventuale natura di informazione privilegiata che essa riveste, la documentazione necessaria alla disamina da parte del Consiglio di Amministrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri con il maggior anticipo possibile rispetto alla data della discussione, e comunque almeno due giorni prima di quello fissato per la discussione.

Durante la discussione consiliare, si descrivono gli interessi in conflitto, si prospetta l'operazione proposta, si analizza e si commenta tutta la documentazione di supporto offerta al Consiglio per le sue valutazioni; infine gli Amministratori indipendenti illustrano e commentano compiutamente le loro valutazioni di metodo e di merito. L'Amministratore delegato, se lo ritiene, esprime le sue repliche.

Dopo ciò, il Consiglio delibera formalmente sulle modalità di svolgimento della discussione e della votazione ed eventualmente, qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, invita il Consiglio ad esprimersi sull'eventuale allontanamento di taluno o di tutti gli Amministratori in conflitto di interessi. Il Consiglio si pronuncia con delibera motivata. Qualora debba perciò assentarsi il Presidente, il Consiglio designa la persona che dovrà presiedere la restante parte della riunione.

Nel testo della deliberazione di merito dovranno essere evidenziati adeguatamente i profili di interesse, di convenienza e di opportunità per la società al compimento dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione avrà cura di rappresentare le motivazioni delle sue scelte con tanta maggior cura quanto più rilevante sia l'impatto dell'operazione in esame sul patrimonio della Società e del gruppo. Andranno anche evidenziate con scrupolo le eventuali ragioni degli Amministratori dissenzienti e le prevalenti ragioni che il Consiglio abbia ritenuto di considerare più persuasive, approvando a maggioranza.

Come già precisato, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il consenso espresso e motivato da parte di tutti gli amministratori indipendenti è condizione di procedibilità dell'operazione.

All'esito della discussione sul merito e del voto, qualora gli Amministratori in conflitto d'interesse siano stati allontanati, vengono richiamati e sono condivise con loro le determinazioni assunte. In forma plenaria si procede alla discussione ed al voto sulle deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Consiglio valuterà con estrema cura l'adeguatezza dell'informazione da rendere alle Autorità ed al pubblico.

Il ruolo degli Amministratori indipendenti rimane fondamentale anche successivamente al perfezionamento dell'operazione, in sede di controllo sull'attuazione degli accordi. L'Amministratore delegato fornisce agli Amministratori indipendenti, nel corso di specifici successivi incontri, le informazioni a ciò rilevanti. Informa altresì il Consiglio ed il Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sullo svolgimento delle operazioni.

Nell'eventualità in cui la decisione sia stata assunta contro il parere degli Amministratori indipendenti, trattandosi di operazione di minore rilevanza, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), entro quindici giorni dalla chiusura del trimestre di svolgimento dell'operazione, un documento illustrativo recante l'esposizione delle ragioni per le quali si è ritenuto di doverla realizzare, nonostante il parere avverso. Quest'ultimo andrà comunque allegato al documento, ovvero reso disponibile sul sito [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it).

#### **6.5 Sull'opportunità che gli Amministratori in conflitto di interesse siano esclusi dalla discussione e dal voto consiliare**

Pur rimettendo alla sua piena autonomia collegiale da esercitarsi di volta in volta in ogni caso concreto, secondo prudenza ed opportunità, ogni determinazione in proposito, il Consiglio di Amministrazione valuta che l'allontanamento degli Amministratori in conflitto dalla discussione e dal voto sia una misura in linea di principio sconsigliabile, e comunque da applicare soltanto in casi eccezionali.

Ciò in quanto tale misura può eventualmente privare il Consiglio dell'apporto di conoscenza e di valutazione proprio di quei Componenti che più agevolmente possono contribuire all'approfondimento ed alla corretta considerazione tecnica delle proposte in esame.

## **7. Operazioni compiute dalle società controllate**

Il RPC vincola l'attività delle società emittenti anche con riguardo all'operatività delle controllate. Questa precisazione, esplicita all'art. 4, comma 1, è finalizzata ad evitare il rischio di elusione della normativa per il tramite di queste ultime. Questo vincolo si applica ad EMAK con particolare pregnanza, in considerazione del numero, del rilievo e della vitalità delle società da Essa controllate.

Come già precisato, nella *governance* delle società controllate da EMAK s.p.a., in particolare di quelle aventi rilevanza strategica, è previsto che le operazioni con parti correlate di importo non esiguo (v. successivo § 12.2.), debbano essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione della capogruppo. Quest'ultima provvede nell'osservanza delle procedure e delle cautele previste dal presente regolamento.

I flussi informativi inerenti natura, qualità e caratteristiche dell'operazione proposta sono agevolati dalla presenza significativa di Esponenti della Capogruppo nell'Organo amministrativo delle controllate aventi rilevanza strategica e dalla presenza dominante, quando non esclusiva di EMAK nella relativa Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione di EMAK, nell'esaminare le operazioni con parti correlate eventualmente proposte dalle sue controllate, le valuta nell'ottica dell'operatività di gruppo, in particolare tenendo conto dell'eventuale cumulo di operazioni nei confronti di una medesima parte correlata.

L'attività delle società controllate relativamente alle operazioni ordinarie con parti correlate è invece demandata all'autonomia delle medesime entro i precisi limiti delle delibere quadro, sulla base di criteri analoghi a quelli illustrati per la capogruppo al paragrafo che segue

## **8. Operazioni ordinarie e “delibere quadro”**

Per le operazioni non ricorrenti, EMAK non ritiene opportuno avvalersi di delibere quadro, ma preferisce disciplinarle singolarmente con i criteri e le cautele illustrati nei precedenti paragrafi. Quanto invece alle operazioni ordinarie, come definite al precedente paragrafo 5, EMAK ritiene opportuno utilizzare delibere quadro che ne stabiliscano le finalità, le cautele e le condizioni di svolgimento.

La disciplina-quadro di regolamento delle operazioni ordinarie con parti correlate persegue la finalità della massima produzione di valore per il gruppo secondo razionalità, prudenza, efficienza e trasparenza, salvaguardando al contempo l'economicità e la convenienza anche per ciascuna delle parti contraenti. A questo scopo tiene conto dell'evoluzione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento, dell'organizzazione dei processi, dello sviluppo della tecnologia, dei mutevoli obiettivi e priorità che vengono per ogni livello prestabiliti, delle operazioni straordinarie compiute, delle modifiche nei perimetri di consolidamento, delle scelte organizzative compiute, ecc.

La procedura di approvazione e di revisione delle delibere quadro avviene a cura del Consiglio di Amministrazione e prevede l'acquisizione del preventivo favorevole parere degli Amministratori indipendenti. Le delibere quadro vengono approvate ogni anno entro il mese di febbraio e disciplinano tutta l'attività per l'esercizio in corso. Qualora l'architettura di gruppo ovvero il quadro di riferimento abbiano a modificarsi in corso d'anno, le delibere vengono tempestivamente integrate o riviste, in modo da costituire una linea guida efficace per ogni ambito d'interesse.

Compiute informazioni sull'attuazione delle delibere quadro vengono rese al Consiglio di amministrazione con periodicità trimestrale.

### **8.1 Operazioni ordinarie con società integralmente o presso che integralmente controllate**

Le società appartenenti alla categoria in epigrafe alla data di approvazione del presente documento sono esposte in rassegna in allegato sub 2 al presente documento e costituiscono la totalità dei componenti del gruppo.

Relativamente alle menzionate controparti, si ricorda che non sussistono interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dagli articoli 4 e 14 del RPC di Consob.

Ricorrono pertanto le esimenti dai vincoli di procedura previste dalla normativa

## **8.2 Operazioni ordinarie con società sottoposte a comune controllo**

EMAK, sempre nell'ambito della propria corrente operatività industriale, intrattiene frequenti e diversificati rapporti di fornitura attiva e passiva con imprese operative (industriali e commerciali), controllate dalla propria controllante YAMA. Tali società sono parimenti elencate in allegato n. 2 al presente documento.

Questo ambito di attività, è tipicamente connotato da operazioni ordinarie, come sopra definite, che di norma non raggiungono soglie di rilevanza; al tempo stesso, secondo regolamento, non sono soggette a cumulo ai fini della valutazione di significatività.

Anche in questo ambito, avvalendosi delle disposizioni di esonero da vincoli di procedura, come previste dall'art. 13, comma terzo, lett. c), RPC, EMAK affida la regolarità e trasparenza delle proprie operazioni ad una delibera quadro che ne disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento.

La delibera quadro si occupa in particolare di:

- individuare le parti correlate coinvolte,
- qualificare le caratteristiche ed i limiti di ordinarietà delle operazioni così disciplinate,
- motivare le loro finalità,
- stabilire anticipatamente:
  - i criteri e le condizioni di svolgimento,
  - le informazioni da rendere,
  - le cautele da assumere,
  - i controlli da attivare.

Nel caso eccezionale in cui le operazioni ordinarie qui descritte superassero le soglie di maggiore rilevanza, ricorrerebbero gli obblighi di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), che consistono:

- nella segnalazione a Consob, entro sette giorni dalla data di svolgimento, dei termini dell'operazione (controparte, oggetto e corrispettivo);
- nell'indicazione - da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale - di quali operazioni correnti con parti correlate hanno beneficiato nel periodo della esclusione dalla normativa generalmente prevista

## **8.3 Compensi agli Amministratori**

Le delibere quadro predisposte dalla capogruppo e dalle sue controllate disciplinano anche le cautele assunte in sede di determinazione dei compensi per i rispettivi Amministratori, con particolare riferimento ai compensi incentivanti riservati ai depositari delle deleghe di gestione di ogni società del perimetro.

Il procedimento che viene seguito nella determinazione dei compensi agli Amministratori di EMAK e delle sue controllate è descritto al successivo § 12.1. Tale procedimento integra i presupposti di esenzione di cui all'art. 13, comma 3, lett.b), RPC.

### III. L'INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

#### 9. Documento informativo

Il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (RPC per delibera n. 17221 del 12/3/2010), all'art. 5, comma 1, prescrive, in occasione dello svolgimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, la predisposizione di un documento informativo di struttura e contenuto conforme a quelli descritti in allegato 4 al regolamento medesimo (RPC).

Il documento viene reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito aziendale e sul meccanismo di stoccaggio, ad assolvimento anche degli obblighi di informazione a Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione. Qualora la soglia di rilevanza venga raggiunta per effetto del cumulo di più operazioni, la divulgazione del documento è dovuta entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione che determina il superamento della soglia e con riferimento a tutte le singole operazioni concorrenti.

Insieme al documento, vengono diffusi gli eventuali pareri resi dagli Amministratori indipendenti e da Esperti indipendenti.

EMAK si riserva di valutare caso per caso l'opportunità di predisporre un documento informativo in occasione dello svolgimento di operazioni di minore rilevanza per le quali pur non è obbligatorio. Procederà senz'altro alla più ampia informazione qualora reputi che l'operazione sia suscettibile di influire in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

#### 10. Informativa finanziaria periodica

Il RPC prevede l'obbligo per l'emittente di fornire informazioni nella relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione, a riguardo:

- a) delle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) delle eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- c) di qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Nelle relazioni, occorre poi indicare per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- il nominativo della controparte dell'operazione;
- la natura della relazione con la parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione;
- il corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa.

Qualora in relazione ad una o più operazioni rilevanti, sia stato predisposto e diffuso un documento informativo, EMAK ha possibilità di riferire le informazioni richieste anche mediante semplice richiamo allo stesso documento informativo che le illustra, specificando dove esso è consultabile.

Nella relazione annuale sulla gestione, quando ciò sia applicabile, vanno illustrate le politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni.

## 11. Operazioni con parti correlate che integrano informazione privilegiata (art. 114, comma 1, D.Lgs 58/98)

Il Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni), all'articolo 6, richiama gli obblighi, ricorrenti al verificarsi dei relativi presupposti, connessi alla qualificazione della notizia sull'operazione con parte correlata come "informazione privilegiata".

In tale eventualità, in aggiunta alle informazioni già prescritte dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vanno rese le seguenti:

- a) indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Dalla qualificazione dell'informazione come "privilegiata", consegue l'obbligo di comunicazione immediata al mercato, finalizzata a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati. Soprattutto nell'eventualità in cui non ricorra l'obbligo di pubblicazione del documento informativo, diviene importante integrare le informazioni prescritte con le seguenti ulteriori precisazioni:

- i) caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento, ecc.);
- ii) motivazioni economiche dell'operazione;
- iii) sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- iv) modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
- v) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.



#### IV. ESENZIONI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

### 12. Casi di esenzione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del RPC

#### 12.1 Compensi spettanti ai membri del CdA (art. 13, comma 1, RPC)

L'entità complessiva massima della remunerazione destinata a tutti gli Amministratori viene stabilita dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio. La remunerazione degli Amministratori esecutivi avviene nel limite massimo di importo e secondo le linee di politica retributiva periodicamente approvate dell'Assemblea dei soci a sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF.

La modulazione di tutti i compensi agli Amministratori avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce i criteri, valuta l'impegno richiesto per ogni ruolo ed assegna a ciascuno quanto ritenuto congruo.

Il compenso incentivante riservato agli Amministratori esecutivi è stabilito dal CdA in modo ritenuto coerente alle finalità poste dall'Assemblea e conforme, nel quadro della complessiva politica di remunerazione di gruppo, ai criteri dettati dall'articolo 6 del Codice di Autodisciplina. Nella sua attività, il Consiglio di amministrazione si avvale dell'assistenza e del parere del Comitato per la remunerazione, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti. Il Consiglio, al contempo, sollecita e recepisce il parere del Collegio sindacale.

Dato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), RPC, EMAK si avvale delle esimenti di procedura ivi previste in tema di retribuzione agli Amministratori, ulteriormente avvalorate dai più specifici poteri che l'art. 3, D.Lgs 49/2019 attribuisce all'Assemblea degli Azionisti. Ritiene che il descritto procedere, nella forma e nei risultati, costituisca adeguato presidio alla correttezza, motivazione, efficacia, equità e trasparenza necessarie nella disciplina di questo ambito di rapporti con parti correlate.

\* \* \* \* \*

La determinazione dei compensi nelle società controllate, in particolare in quelle aventi rilevanza strategica, avviene con il determinante concorso dei Consiglieri di EMAK compresenti, senza ruolo esecutivo, nei rispettivi Organi amministrativi.

I criteri di determinazione dei compensi, ed in modo particolare di quelli destinati ai depositari di deleghe gestionali, avviene presso le controllate con criteri approvati dall'Organo amministrativo della Capogruppo nel quadro complessivo e coerente della politica remunerativa prescelta.

Il Consiglio di Amministrazione di EMAK, inoltre, con specifico riferimento alle società controllate con rilevanza strategica, declina tali principi, contestualizzandoli ed applicandoli in modo specifico per ogni diversa situazione e realtà aziendale.

#### 12.2 Individuazione delle operazioni di importo esiguo (art. 13, comma 2, RPC)

Il Consiglio di Amministrazione di EMAK ha ritenuto opportuno individuare, nell'ambito della propria ordinaria operatività industriale, la soglia di euro 500.000 (cinquecentomila), quale discrimine di significatività per le operazioni, valutate anche in forma aggregata nel corso di uno stesso esercizio, intercorrenti con la medesima controparte correlata appartenente al gruppo EMAK.

La soglia stabilita per le operazioni ordinarie intercorrenti con consociate, ossia società poste sotto il comune controllo di YAMA, controllante di EMAK, nonché le altre operazioni ordinarie che intercorrono con altre parti

correlate ammonta ad euro 250.000 (duecentocinquantamila). Concorrono alle soglie di rilevanza qui individuate, oltre alle operazioni svolte da EMAK, anche tutte le operazioni intrattenute dalle controllate di EMAK nei confronti di una medesima controparte correlata.

Al di sotto di tale soglia, le operazioni di natura ordinaria, concluse a condizioni allineate a quelle di mercato, pur impegnando la responsabilità degli Amministratori esecutivi, non assumono rilevanza nell'ambito delle delibere quadro.

Con riguardo invece ad operazioni di natura straordinaria e non ricorrente, concluse con parti correlate e riguardanti, ad esempio, diritti immateriali, rami aziendali, beni strumentali, diritti immobiliari, ecc., il Consiglio di amministrazione di EMAK ha stabilito in euro 100.000 la soglia di significatività, per valore annuo aggregato, al di sotto della quale, pur impegnandosi la responsabilità degli Amministratori esecutivi e ferma restando la possibilità di rimettere ogni decisione al Consiglio, non si considerino obbligatorie le procedure di tutela qui disciplinate.

### **12.3 Operazioni con società integralmente o presso che integralmente controllate** (art. 14, comma 2, RPC)

Per le operazioni sia ordinarie che straordinarie che intercorrono con parti correlate integralmente o presso che integralmente controllate, sulle quali non si incentrano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, EMAK intende avvalersi della disciplina semplificativa prevista dall'art. 14, comma 2, RPC.

In particolare, per le operazioni ordinarie, le procedure comunque seguite vengono descritte al precedente paragrafo 8.1.

### **12.4 Operazioni con società controllante e con società controllate dalla propria controllante** (art. 13, comma 3, lett. c), RPC)

La disciplina stabilita da EMAK, per le operazioni straordinarie intercorrenti con YAMA e con società da quest'ultima controllate, è in tutto conforme a quella descritta al paragrafo 6 del presente documento quanto allo svolgimento ed ai paragrafi 9, 10 ed 11, al ricorrere dei rispettivi presupposti, quanto all'informativa.

Quanto alle operazioni ordinarie che intercorrono con YAMA ovvero con società da quest'ultima controllate, ovvero con essa correlate, EMAK si avvale delle esimenti previste dall'art. 13, comma 3, lett. c), RPC; la procedura comunque attivata per l'istruzione, l'approvazione, l'attuazione, l'informativa ed il controllo su queste operazioni prevede la formalizzazione di delibere quadro, con i criteri descritti al precedente paragrafo 8.2.

### **12.5 Esimenti parziali degli adempimenti prescritti dal RPC e casi di urgenza** (art. 13, comma 4 e segg., RPC)

I casi di esonero previsti dall'art. 13, commi 4 e seguenti, nonché quelli di cui all'art. 14, comma primo, RPC, contemplano presupposti al momento non ricorrenti in EMAK.

Il Consiglio di Amministrazione di EMAK ha stabilito che anche nei casi di urgenza dovranno essere seguite le procedure descritte nel presente documento.

## V. DISCIPLINA TRANSITORIA E COSTANTE ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE

### 13. Applicazione delle procedure

Le procedure qui descritte hanno applicazione immediata a seguito della loro approvazione.

### 14. Modalità di aggiornamento delle procedure

Il Consiglio di EMAK è impegnato a monitorare le proprie procedure di controllo interno, ivi compresi i processi decisionali più sopra descritti, concernenti lo svolgimento di operazioni con parti correlate, al fine di allinearle costantemente alle prescrizioni normative in continua evoluzione ed al contempo migliorarle in prospettiva di ottimizzazione dei processi.

Una significativa revisione delle procedure qui descritte verrà operata a breve termine, non appena CONSOB avrà dato attuazione alla delega ricevuta con l'articolo 1 del D.Lgs 49/2019, emanate in recepimento della direttiva 2017/828 (Shareholder Rights Directive).

Ad ogni successiva eventuale modifica delle procedure, come prescritto, si riferirà alla comunità finanziaria nel corpo della relazione annuale sulla gestione (art. 4, comma 7, RPC), ed il nuovo testo aggiornato del presente regolamento sarà reso disponibile ad ogni interessato sul sito [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it).

Bagnolo in Piano (RE), 13 marzo 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A.  
Il Presidente – Fausto Bellamico

Allegati:

- (1) definizione di parti correlate, come accolta nel RPC (ivi: allegato 1)
- (2) Società integralmente o presso che integralmente controllate da EMAK. Altre Società appartenenti al gruppo YAMA alla data di approvazione del documento

# ALLEGATI

# ALLEGATO 1

## DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

### 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

#### *Parti correlate*

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

#### *Operazioni con parti correlate*

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

### 2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

#### *Controllo e controllo congiunto*

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

#### *Influenza notevole*

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

#### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari* di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### *Società controllata*

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

#### *Società collegata*

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

#### *Joint venture*

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

---

### 3. Principi interpretativi delle definizioni


**3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

**3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.



# ALLEGATO 2

**A. Società “Parti correlate”, per effetto del controllo, diretto ed indiretto, su di esse esercitato da EMAK**



---

**B. Società “Parti correlate”, per effetto del controllo, diretto ed indiretto, su di esse esercitato da YAMA, controllante di EMAK**

- YAMA s.p.a.
- Garmec s.p.a.
- Mac Sardegna Industriale s.r.l. (in liquidazione dal 1/7/2017)
- Selettra s.r.l. con unico socio
- Yama Immobiliare s.r.l.
- Cofima s.r.l. (con attività esclusivamente immobiliare)
- Euroreflex d.o.o. (Croazia)
- Agro d.o.o. (Slovenia) (con attività prevalentemente immobiliare)
- SG:Agro d.o.o. in liquidazione